

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comitato di Quartiere

1.1 Il Comune di Cuneo favorisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

1.2 Lo Statuto Comunale, nelle disposizioni previste dal titolo V°, riconosce i Comitati di Quartiere quali organismi di partecipazione popolare alle scelte politiche di programmazione generale, e alle attività amministrative, come condizione essenziale allo sviluppo della vita sociale e democratica della comunità, soprattutto della sue fasce deboli.

Art. 2 - Delimitazione dei Quartieri

2.1 Il territorio comunale è suddiviso in quartieri e frazioni come da allegata planimetria indicativa.

2.2 La suddivisione potrà essere aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale, o su richiesta di cittadini di un'area omogenea sotto il profilo territoriale, anche tenuto conto dell'evoluzione urbanistica della città.

2.3 I Comitati di Quartiere sono organismi rappresentativi degli interessi delle proprie comunità costituite da non meno di 300 residenti.

Essi non hanno scopo di lucro e natura partitica.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 3 - Statuto dei Comitati di Quartiere

3.1 Il Comitato di Quartiere deve dotarsi di un proprio Statuto che non contrasti con lo Statuto Comunale e con il presente Regolamento e che ne disciplini nel dettaglio l'attività.

3.2 Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo devono essere inviati all'Amministrazione Comunale; analoga comunicazione dovrà essere data in caso di modifica dello Statuto.

Art. 4 - Organi dei Comitati di Quartiere

4.1 Lo Statuto dovrà comunque necessariamente prevedere quali organi dei Comitati di Quartiere:

- a. l'Assemblea generale.
- b. il Consiglio di Quartiere;
- c. il Presidente del Consiglio di Quartiere che ha la rappresentanza legale
- d. il Vice Presidente con funzioni di collaborazione e sostituzione in caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente.

4.2 Il Consiglio di Quartiere è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque.

4.3 Il Presidente:

- a) rappresenta il Comitato di Quartiere;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere e dà attuazione alle sue deliberazioni;
- c) tiene i rapporti con il Sindaco, l'Assessore delegato e con gli altri organi istituzionali;
- d) convoca l'Assemblea generale o una riunione pubblica almeno una volta all'anno, ed ogni volta che il Consiglio lo ritenga utile per la trattazione di temi di particolare importanza.

CAPO III - COSTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE ED ELEZIONE DEI LORO ORGANI

Art. 5 - Promozione e costituzione dei Comitati di Quartiere

5.1 Ciascun Quartiere ciascuna Frazione, identificati dall'art. 2 del presente regolamento, costituisce il proprio Comitato. Per ogni Quartiere o Frazione può essere riconosciuto un solo Comitato.

5.2 Possono essere candidati a Consigliere di Quartiere i residenti nel quartiere stesso, nonché gli esercenti di una attività economica operante nel quartiere ed i legali rappresentanti delle

associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato aventi sede nel quartiere, purché siano maggiorenni.

Art. 6 - Elezioni dei Consigli di Quartiere

6.1 Le elezioni vengono indette dal Comitato promotore, in caso di nuova istituzione del Comitato di Quartiere o da una commissione elettorale costituita dal Consiglio in scadenza, la quale stabilirà il regolamento per la raccolta delle candidature, delle votazioni, il luogo e i giorni in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

6.2 Le elezioni dovranno essere ispirate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività degli organi eletti.

6.3 Il Comitato promotore, o la commissione elettorale, deve convocare entro dieci giorni la prima riunione del nuovo Consiglio il quale eleggerà il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Entro i successivi trenta giorni dovrà essere comunicato al Sindaco la composizione del Consiglio di Quartiere

Art. 7 - Incompatibilità e ineleggibilità

7.1 Non possono essere candidati coloro che abbiano avuto precedenti penali tali da recare grave danno e pregiudizio morale o materiale.

7.2 La carica di componente del Consiglio di Quartiere è incompatibile con quelle di Sindaco, Consigliere o Assessore della Città di Cuneo, Presidente, consigliere o assessore della Provincia di Cuneo o della Regione Piemonte e di componente del Parlamento nazionale.

7.3 I Componenti del Consiglio di Quartiere che intendano candidarsi alle cariche di cui al comma precedente dovranno rassegnare le proprie dimissioni dal Consiglio almeno 40 giorni prima della data delle elezioni nelle cui liste saranno candidati.

7.4 La carica di componente è altresì incompatibile con l'incarico in un altro Consiglio di Quartiere.

Art. 8 - Il Consiglio di Quartiere

8.1 Il Consiglio di Quartiere è composto dai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ed ha una durata in carica che può variare da 3 a 5 anni. I membri in carica possono essere rieletti.

8.2 Il Consiglio di Quartiere rimane in carica ed esercita le sue funzioni fino alla riunione del nuovo Consiglio previsto dall'art. 6.3. Qualora si verificano la morte o le dimissioni di un consigliere, subentrerà nella carica il primo dei candidati non eletti. Se a causa degli eventi indicati venga meno oltre la metà dei componenti, il Consiglio dovrà essere rinnovato.

Art. 9 - Il Presidente del Consiglio di Quartiere

9.1 Il Presidente del Consiglio di Quartiere viene eletto dal Consiglio così come definito dal proprio Statuto.

9.2 Il Presidente in carica può essere rieletto.

9.3 Qualora la figura del Presidente, per qualsiasi motivo, venga a mancare, il Consiglio rimane in carica e deve provvedere alla elezione di un nuovo Presidente entro 20 giorni, sotto la presidenza provvisoria del Consigliere più anziano.

CAPO IV - FUNZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 10 - Generalità

10.1. La partecipazione del Comitato di Quartiere alle scelte amministrative del Comune avviene:

- a. mediante l'esercizio della funzione consultiva;
- b. mediante l'esercizio dei poteri di iniziativa.

10.2. Il comitato di quartiere può, con voto della maggioranza del Consiglio, aderire alla Consulta dei Quartieri, organismo già riconosciuto dall'Amministrazione Comunale di Cuneo.

Art. 11 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

11.1 Il Sindaco è il referente dei Comitati di Quartiere, ma può delegare un Assessore quale responsabile dei rapporti tra i Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale.

11.2 Copia dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, deve essere inviata al Presidente del Consiglio di Quartiere, come documentazione per il dibattito nelle riunioni del Consiglio.

11.3 La sede dei Comitati di Quartiere è fissata nei locali che l'Amministrazione Comunale si attiva ad individuare. Qualora ciò non possa avvenire immediatamente, il Presidente del Comitato dovrà comunicare al Sindaco l'ubicazione della sede provvisoria.

Art. 12 - Funzione Consultiva

Il Comitato di Quartiere sarà interpellato preventivamente dall'Amministrazione Comunale sulle seguenti materie:

- a. bilanci preventivi e consuntivi annuali e bilanci previsionali pluriennali;
- b. piano regolatore e varianti generali al P.R.G.;
- c. piani di viabilità e piani commerciali di interesse del Quartiere;
- d. opere di urbanizzazione riguardanti il Quartiere
- e. istituzione o soppressione, con localizzazione degli edifici, dei servizi nel Quartiere.
- f. ogni altro eventuale progetto di interesse diretto o indiretto del Quartiere.

Art. 13 – Norma transitoria

In riferimento ai limiti minimi necessari per la costituzione di un Comitato di Quartiere, l'applicazione dell'art. 2 comma 3 si intende valida per la creazione di nuovi Comitati ferma restando la composizione esistente al 31/12/2011.

Entro il 15/02/2012 i Comitati di Quartiere costituiti presentano copia del proprio Statuto e la composizione del proprio Consiglio di Quartiere.